

n. 37-1/2026 Proc. Unitario



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. **37-1/26 r.p.u.** proposto da **Fazi Paolo**, nato a Valtopina il 06/10/1970 (CF FZAPLA60R06L653E), residente in Foligno (PG), 06034 – Via del Pantano n. 19 – Avv. Paolo Baliani rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso, dall'Avv. Paolo Baliani (CF BLNPLA64P24D653J – PEC paolo.baliani@avvocatispoletto.legalmail.it) ed elett. dom. presso il suo studio in Borgo Trevi (PG), P.zza della Concordia, 12

e

**Lipparoni Enrica (CF. LPPNRC69A65D653P)** nata a Foligno il 25/01/1969 e residente in Foligno (PG), 06034 – Via del Pantano n. 19 – rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso, dall'Avv. Danila Bizzarri (CF BZZDNL55L49F492B – PEC danila.bizzarri@avvocatiperugiapec.it) ed elett. dom. presso il suo studio in Foligno (PG), Via del Campanile n. 2, con l'assistenza del gestore Avv. Sara Falchi;

-RICORRENTI-

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto introduttivo del 7.05.2026, i ricorrenti sopra nominati hanno proposto domanda, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.



In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, avendo gli istanti residenza nel Comune di Foligno, ricompreso nel circondario del Tribunale adito.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Si rileva, al contempo, come la relazione del gestore allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata con riferimento ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.



Espongono a questo punto gli istanti, al fine di illustrare le ragioni che hanno condotto al proprio sovraindebitamento, che “.....Paolo Fazi, dopo aver lavorato fino al 1996 come dipendente della ditta SIVAM ed essere stato licenziato a seguito di un ridimensionamento aziendale, decideva, insieme alla moglie Enrica Lipparoni, di reagire alla perdita del lavoro avviando un'attività autonoma nel settore della vendita di prodotti ittici (doc. 01). I coniugi aprivano quindi una pescheria a Borgo Trevi, finanziandola mediante risorse proprie e un primo prestito bancario. L'attività inizialmente ha un buon avvio, tanto che negli anni successivi entrambi i coniugi si impegnavano nel tentativo di ampliare e consolidare l'attività familiare, aprendo ulteriori punti vendita e un chiosco a Foligno in Piazza del Grano; tali iniziative imprenditoriali tuttavia, si scontravano con decisioni amministrative (quali la chiusura dei chioschi a Foligno), con la scarsa redditività di alcuni negozi e con costi di gestione crescenti, determinando uno stato di squilibrio altalenante che veniva comunque facilmente gestito vista la complessiva situazione di attivo patrimoniale.

Nel 2005, confidando in una stabilizzazione degli introiti derivanti dall'impresa familiare, i coniugi decidevano congiuntamente di acquistare un'abitazione (doc. 02), richiedendo accollandosi il mutuo frazionato originariamente contratto dal costruttore, operazione che veniva finalizzata senza particolari problemi vista la comprovata capacità reddituale; negli anni seguenti, però, le ulteriori gestioni di banche pesce presso supermercati e i nuovi locali commerciali aperti a Borgo Trevi e a Foligno non riuscivano a consolidarsi per il perdurare di vendite insufficienti, per la chiusura di punti vendita e, da ultimo, per l'impatto della pandemia da Covid-19 nel 2020, che comportava la definitiva chiusura dell'ultima attività e l'ulteriore aggravamento dell'esposizione debitoria della famiglia.

Dopo il 2020 il sig. Fazi poteva contare soltanto su lavori saltuari ed è attualmente occupato con contratto part-time presso la pizzeria “Orlando Furioso” a Spello (doc. 03), mentre la Sig.ra Lipparoni, a far data dal 2012, è stata stabilmente assunta presso il supermercato TODIS di Foligno, costituendo la principale fonte di reddito continuativo del nucleo. Da Febbraio 2026 risulta assunta presso il Supermercato Gala di Foligno (doc. 04-05).

Il quadro che ne deriva è quello di un progressivo sovraindebitamento familiare, riconducibile non a scelte meramente speculative dei coniugi, ma ai ripetuti tentativi, non andati a buon fine, di preservare e rilanciare l'attività imprenditoriale comune a fronte di eventi esterni sfavorevoli e di una strutturale riduzione dei redditi disponibili che ha comportato l'accumulo di una mole consistente di debiti che ancora si trascinano e che costituiscono una zavorra dalla quale i ricorrenti vorrebbero affrancarsi... ”- cfr. il ricorso proposto e la relazione particolareggiata allegata.

Tanto ricostruito, in relazione ai presupposti soggettivi di accesso alla presente procedura, si evidenzia come, in adesione alla previsione dell'art. 66 CCII, i ricorrenti hanno inteso proporre domanda congiunta di apertura della liquidazione controllata, atteso che l'indebitamento ha origine comune ed è da ricondurre all'attività imprenditoriale svolta in passato dagli istanti, per come sopra ricostruito.

Senonché, si osserva come ricorra, in capo ad entrambi i debitori, la condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio degli stessi - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.



I ricorrenti risultano formalmente separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Perugia il 10/12/2013 (doc. 06 allegato al ricorso) pur vivendo ancora sotto lo stesso tetto, sebbene in spazi separati e autonomi nell'abitazione coniugale in Foligno, Via del Pantano n. 19.

Fazi Paolo attualmente lavora come cuoco con contratto part-time presso una pizzeria di Spello con uno stipendio mensile medio di circa € 650,00. Oltre a questo, percepisce una pensione di invalidità dell'importo di € 735,00, in relazione alla quale si espone come la stessa sia stata riconosciuta a seguito di problemi cardiaci e disturbi psicologici, entrambi probabilmente derivanti dalla situazione di forte stress accumulato negli ultimi anni (doc. 7 allegato al ricorso).

La Lipparoni, per quanto esposto, ha lavorato dal dicembre 2015 al febbraio 2026 presso il supermercato TODIS di Foligno con uno stipendio medio mensile di circa € 1.400,00 al lordo dei pignoramenti attualmente in essere da parte di IFIS NPL e Agenzia Entrate. Da 23 febbraio 2026 risulta assunta presso il supermercato GALA di di Foligno, Viale Firenze, con contratto a tempo indeterminato. Lo stipendio si aggirerebbe intorno ad € 1.700,00 mensili, ma visto il recente cambio ancora non ha ricevuto una busta paga completa.

La coppia ha due figli, [REDACTED]. Entrambi, in sede di separazione, sono stati collocati presso la madre, ma [REDACTED] attualmente è economicamente indipendente, avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, anche se formalmente risulta residente in Via del Pantano, recentemente si sarebbe trasferita presso l'abitazione del proprio fidanzato. [REDACTED] invece frequenta il Liceo Scientifico.

Entrambi svolgono una vita separata, condividendo il solo costo delle bollette. Alle spese per [REDACTED] provvederebbe principalmente la madre.

I ricorrenti hanno, altresì, dichiarato di sostenere spese familiari, necessarie al loro sostentamento, per un importo complessivo di € 1.450,00 mensili la ricorrente (oberata delle spese di mantenimento del figlio) e circa 800,00 euro mensili il ricorrente, come da prospetto agli atti.

Per quanto riguarda la Lipparoni si rappresenta che, a seguito di licenziamento dal supermercato TODIS, a cui è seguita la nuova assunzione, la stessa conseguirà il trattamento di fine rapporto teoricamente quantificato in circa € 11.400,00 (v. cedolino gennaio 2026 – doc. 09) ma da verificare in pratica al momento della erogazione, e da destinare all'attivo procedurale.

Entrambi i ricorrenti risultano comproprietari dell'immobile in cui risiedono in Via del Pantano 19 che però, risulta sottoposto ad esecuzione immobiliare su iniziativa di AMCO Asset Management S.p.A. Cessionaria del Monte dei Paschi di Siena.

Detto immobile, in data 26/01/2026 è stato aggiudicato in sede di vendita coattiva per il prezzo di € 142.000,00, ma non risulta ancora redatto il progetto di riparto o tanto meno fissata l'udienza per la discussione dello stesso.

Il relativo ricavato potrà dunque essere attratto alla procedura concorsuale che si chiede di aprire.

I ricorrenti non sono proprietari di altri immobili (doc. 10). Non sono neanche intestatari di automezzi (doc. 11-12) ed evidenziano come gli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro verrebbero effettuati con mezzi di proprietà della figlia.

Il passivo risulta essere così composto:



<b>DEBITO</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fazi</b>	<b>Lipparoni</b>	<b>Debito comune</b>
13-14)	Agenzia Riscossione	75.000,00	34.163,93	
15)	Cattleya (fideiussione Lipparoni)	21.116,05	21.116,05	42.232,09
16)	IFIS (debito comune)	8.940,93	8.940,93	17.881,85
17)	AMCO (debito comune)	122.500,00	122.500,00	245.000,00
18)	Comune di Foligno	253,50	253,50	507,00
19)	Ittica San Feliciano	2.174,66		
20)	Beltrami Tomarelli e associati	1.722,25		
21)	Eurotecnica	153,98		
22)	Renai Nevio (locazione Trevi-Fazi)	16.621,00		
23)	Comune di Trevi (locazione Trevi - Fazi)	22.000,00		
<b>TOTALE</b>		<b>266.431,47</b>	<b>191.025,29</b>	<b>305.620,94</b>

A detti costi andrebbero aggiunti quelli del gestore e quelli dei difensori, da determinare, i primi giudizialmente ed i secondi da ammettere al passivo in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

Sennonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, siano sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

Questi, infatti, versano in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non consente loro di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza.

Al tempo stesso, si riscontra altresì l'attestazione ex art. 268 co. 3 CCII, del gestore nominato, Avv. Sara Falchi, il quale ha evidenziato come sussista utilità per il ceto creditorio derivante dall'apertura della presente procedura, considerata la possibilità di mettere a disposizione il ricavato della procedura esecutiva, pari ad euro 142.000,00 derivante dall'immobile aggiudicato in data 26/0/2026, il TFR della Signora Lipparoni Enrica pari ad euro 11.400,36 nonché l'eccedenza di retribuzione rispetto alle spese medie mensili correnti necessarie per il sostentamento di ciascuno per il periodo di durata della procedura, entro il limite di cui all'art. 283, comma 2 CCII.

Non trattandosi, inoltre, di messa a disposizione di soli redditi futuri, considerato il ricavato derivante dalla vendita dell'immobile aggiudicato in sede esecutiva, non occorre interrogarsi sulla sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 283 co. 2 CCII al ricorrere dei quali gli istanti dovrebbero essere definiti incapienti. Tanto chiarito, ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato espressamente dall'art. 270 co. 5 CCI, si ricorda come dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura e tanto avuto riguardo anche ai



pignoramenti/cessioni del quinto dello stipendio operate sui redditi mensili della debitrice e di cui sopra si è detto.

Si addiuce a tale conclusione, in ragione dell'assimilazione della procedura di liquidazione controllata alla procedura liquidatoria maggiore.

Alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto, infatti, il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia dell'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI, il secondo dei quali già menzionato.

Si evidenzia, allora, come la cessione del quinto dello stipendio o della pensione debba ritenersi, a rigore, inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da altri precedenti di merito, sotto il vigore della L. n. 3 del 2012.

Il condivisibile ragionamento sotteso a tali pronunce, qui richiamato, è il seguente: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3 del 2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII, già precedentemente richiamati).

Sul punto, il Tribunale di Verona, con sentenza del 6.10.2022, interamente recepita ha già avuto modo di evidenziare, approfondendo la questione, come *“analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicchè pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente, le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto*



*dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 C.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori”.*

Invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il limite di cui all'art. 268 n. 4 CCII entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore.

L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle).

Si ritiene, ancora, sotto altro profilo, di dover precisare sin da ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte distinte procedure di liquidazione per quanti sono i ricorrenti, al fine di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascuno (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente).

Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incumbenti di cui agli artt. 272 CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.

Di conseguenza le masse attive e passive delle procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale.

Per quanto concerne la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), si ribadisce, come ormai noto, che la concreta quantificazione dovrà essere operata non già direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII, invitandosi il nominando Liquidatore alle celere presentazione della relativa istanza, secondo le Linee Guida pubblicate sul sito di questo Tribunale.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno ancora, affrontare la questione relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Al riguardo, prevede oggi l'art. 272 comma 3 CCII, per effetto del c.d. *correttivo ter* (d.lgs. 136/2024), che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed, in ogni



caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, potendo essere chiusa anteriormente al triennio, su istanza del liquidatore, solo ove risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio. Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c) che, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati, non vi sia necessità di disporre la produzione ed altresì che, in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, nulla dovendosi pronunciare in merito, avuto riguardo alla attuale presenza di pignoramenti sullo stipendio di entrambi i ricorrenti che verranno a cessare per effetto della apertura della presente liquidazione.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, confermandosi il nominativo, quale Liquidatore, del gestore nominato Avv. Sara Falchi, **con espresso invito a consultare le apposite Linee Guida sulla Liquidazione controllata pubblicate sul sito del Tribunale di Spoleto per un utile supporto al disbrigo delle incombenze relative alla procedura;**

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Fazi Paolo**, nato a Valtopina il 06/10/1970 (CF FZAPLA60R06L653E), residente in Foligno (PG), 06034 – Via del Pantano n. 19 e **Lipparoni Enrica (CF. LPPNRC69A65D653P)** nata a Foligno il 25/01/1969 e residente in Foligno (PG), 06034 – Via del Pantano n. 19;
- 2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza**;
- 3) Nomina liquidatore l'**Avv. Sara Falchi**;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare di ciascun ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, disponendo che il Liquidatore formuli apposita istanza nel più breve termine possibile dalla apertura della procedura;
- 6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che ciascun liquidato provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare; b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente delle quota di pensione e/o della quota di reddito eventualmente eccedenti gli importi che saranno stabiliti al



punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;

7) dispone che il Liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza relativamente al veicolo di cui in parte motiva;

- notifichi la presente sentenza a ciascun debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se ciascun ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, come sopra specificamente individuato;

10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed ai ricorrenti.

Spoletto, 14.05.2026

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Matteini

